



COMUNE DI POZZILLI

86077- PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE
N° 50

Publicata all'Albo Pretorio il 5 OTT. 2006
Prot. n. 8631

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per il servizio di fognatura comunale: Approvazione.

L'anno duemilasei il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta in **prima** convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) PASSARELLI Paolo	PRESIDENTE	x	
2) FORTE Nicola	CONSIGLIERE	x	
3) MELONE Alessandro	CONSIGLIERE	x	
4) PETESCIA Giacomo	CONSIGLIERE	x	
5) FRANCHITTI Antonio	CONSIGLIERE	x	
6) PERI Antonio	CONSIGLIERE		x
7) POMPEO Fausto	CONSIGLIERE		x
8) BIELLO Domenico	CONSIGLIERE		x
9) PETRELLA Attilio	CONSIGLIERE	x	
10) TASSO Nicandro	CONSIGLIERE		x
11) DE CORSO Gianfranco	CONSIGLIERE	x	
12) DI ZAZZO Francesco	CONSIGLIERE	x	
13) DE ROSA Antonio	CONSIGLIERE	x	
	TOTALE	9	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Fabiana Lucadamo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Paolo Passarelli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25.11.1977 furono approvate le disposizioni per la realizzazione degli allacci privati e pubblici alla rete fognaria, riservarsi di adottare un completo ed organico Regolamento per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, così come previsto dalla legge 10.05.1976, n° 319 e s.m.;

CONSIDERATO che le norme contenute in tale deliberazione oltre a non essere più rispondenti alle vigenti leggi e normative in materia, non consentono agli uffici preposti di vigilare, in maniera adeguata, sugli interventi effettuati dai cittadini sulla rete fognaria comunale;

RITENUTO dover provvedere ad aggiornare le prescrizioni tecniche, le tariffe di allaccio e le cauzioni a cui i cittadini dovranno attenersi per eseguire i lavori di allaccio a perfetta regola d'arte alla rete fognaria comunale;

CONSIDERATO che l'allegato "regolamento comunale per il servizio della fognatura comunale" recepisce tutte le disposizioni vigenti in materia di recapito degli scarichi civili e industriali nella fognatura pubblica e consente agli uffici preposti, di autorizzare e vigilare sui lavori di allacciamento nel rispetto delle normative vigenti;

VISTE le Leggi nn. 319 del 10.05.1976 e 650 del 24.12.1979

VISTO il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e s.m.;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITI il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE:

- la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il "regolamento comunale per il servizio della fognatura comunale" che allegato alla presente, ne forma parte integrante in quanto non in contrasto con le vigenti normative in materia relative alla predisposizione degli allacciamenti degli scarichi privati e pubblici provenienti dagli insediamenti civili e produttivi di qualsiasi genere, nella rete fognaria comunale;

DI COMUNICARE copia del presente atto ai responsabili del settore urbanistico e quello di ragioneria;

DI DICHIARARE il presente atto, stante l'urgenza, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA


86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DELLA

FOGNATURA COMUNALE



COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



INDICE

CAPO I - PREMESSE

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Sistemi di fognatura
- Art. 3 - Fognatura nera (definizione)
- Art. 4 - Fognatura bianca (definizione)
- Art. 5 - Impianto di trattamento (depurazione)

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6 - Obbligo di immissione nella fognatura
- Art. 7 - Scarichi vietati
- Art. 8 - Scarichi consentiti condizionatamente
- Art. 9 - Potenzialità degli scarichi civili

CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 10 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura
- Art. 11 - Termine per i fabbricati preesistenti
- Art. 12 - Opere di allacciamento in sede stradale
- Art. 13 - Opere di allacciamento in suolo privato
- Art. 14 - Riparazione dei condotti di allacciamento
- Art. 15 - Allacciamenti alla fognatura pubblica
- Art. 16 - Prescrizioni edili per le fognature interne
- Art. 17 - Prescrizioni tecniche per le fognature interne
- Art. 18 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.
- Art. 19 - Aree e cortili privati
- Art. 20 - Allacciamento delle pluviali
- Art. 21 - Allacciamento delle pluviali preesistenti
- Art. 22 - Scarichi sotterranei
- Art. 23 - Visita di controllo della canalizzazione interna
- Art. 24 - Controlli successivi delle fognature interne

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



CAPO IV - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

- Art. 25 - Domanda al Sindaco
- Art. 26 - Documenti da allegare alla domanda
- Art. 27 - Rilascio dell'autorizzazione

CAPO V - SCARICHI FUORI DALLA FOGNATURA PUBBLICA

- Art. 28 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo
- Art. 29 - Scarichi speciali
- Art. 30 - Pozzi neri e fosse biologiche provvisorie
- Art. 31 - Prescrizioni per gli scarichi speciali
- Art. 32 - Precarietà degli scarichi speciali

CAPO VI - NORME PER ISPEZIONE, PROVE, MISURE, ECC. PER SCARICHI INDUSTRIALI O RICHIEDENTI

SPECIALI PRETRATTAMENTI

- Art. 33 - Ispezioni e controlli
- Art. 34 - Prove, analisi, misure
- Art. 35 - Responsabilità

CAPO VII - DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Art. 36 - Diritti per il servizio di fognatura e depurazione
- Art. 37 - Spese di allaccio e cauzione
- Art. 38 - Contravvenzioni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 - Richiamo alle leggi ed ai regolamenti
- Art. 40 - Abrogazione di altre disposizioni
- Art. 41 - Penali
- Art. 42 - Entrata in vigore
- Art. 43 - Riferimenti legislativi

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



CAPO I - PREMESSE

Art. 1 - Generalità

Il presente regolamento disciplina le immissioni nei collettori della fognatura urbana. Esso riguarda quindi l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura del Comune già realizzate ovvero di futura realizzazione.

Art. 2 - Sistemi di fognatura

L'intera rete fognante del Comune è adibita esclusivamente alla ricezione delle acque "nere";

Art. 3 - Fognatura nera (definizione)

Per fognatura "nera" si intende la rete del collettore convogliante le sole "acque nere" che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi anche elettrodomestici, dalle vasche da bagno, dai lavabi, dalle docce, ecc...

- acque di rifiuto provenienti dagli allevamenti, dai macelli, da lavorazioni artigiane e industriali, ecc...

- in ogni caso tutte le acque nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico o che siano ritenute tali dall'autorità sanitaria competente.

Art. 4 - Fognatura bianca (definizione)

Per fognatura "bianca" si intende la rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche che, agli effetti del presente regolamento, sono qualificate come:

- acque meteoriche (pluviali) provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta.

- acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali e industriali.

- in ogni caso tutte le acque che, a giudizio dell'autorità comunale competente, non sono pericolose per la salute pubblica o moleste per il pubblico, con esclusione quindi di tutte le acque contemplate nel precedente articolo.

Art. 5 - Impianto di trattamento (depuratore)

Per impianto di trattamento si intende il complesso delle opere e delle apparecchiature costituenti il depuratore delle acque.



CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Obbligo di immissione nella fognatura

Tutte le acque di rifiuto provenienti da stabili di ogni specie fronteggianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da collettori di fognatura, devono essere immesse con appositi condotti entro i collettori stessi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Per i fabbricati non compresi fra quelli sopra indicati, il Sindaco può stabilire ugualmente l'obbligo di allacciamento al più vicino collettore di fognatura, quando tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile.

1) Sistema unitario

a) Acque nere

Tutte le acque nere devono essere condotte con apposite tubazioni al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati, salve le disposizioni speciali stabilite per gli scarichi industriali e richiedenti speciali trattamenti.

b) Acque bianche

Nelle zone con fognatura a sistema misto (unitario) i proprietari possono essere autorizzati, dietro specifica autorizzazione del Sindaco, ad immettere nella fognatura stessa, le acque nere e le acque bianche congiuntamente. La richiesta di autorizzazione dovrà essere esaminata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Nelle suddette zone è vietato qualsiasi altro sistema di allontanamento delle acque nere e delle acque bianche.

Art. 7 - Scarichi vietati

È vietato scaricare o causare, in qualunque modo, l'immissione nella pubblica fognatura (sia mista che nera o bianca) delle seguenti sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili o esplosive;
- b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) così come stabilito dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- c) sostanze radioattive;
- d) sostanze che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creino un pubblico disagio, o provochino danni alla vegetazione, o che, comunque, possano alterare o pregiudicare i processi di depurazione;

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



- e) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni nelle condotte come: ceneri, sabbia, fango, paglia, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue intero, peli, carnicci e simili che non possono essere introdotti nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori;
- f) vapori e gas di qualunque natura.

Art. 8 - Scarichi consentiti condizionatamente

Nelle zone di territori comunale servite dagli impianti di depurazione dei liquami cittadini, gli scarichi degli insediamenti produttivi, tali definiti ai sensi della legge n.690 dell' 8 agosto 1976, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare in ogni momento a suo motivato giudizio, caso per caso, i regimi di scarico delle immissioni, sia in termini di portata che di concentrazione, in funzione delle condizioni idrauliche della rete, dell'impianto e in relazione alle variazioni stagionali.

Nelle zone di territorio comunale non servite dagli impianti di depurazione, gli scarichi di fognatura di tutti gli insediamenti diversi da quelli civili devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla legge n.319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni.

Art. 9 - Potenzialità degli scarichi

Definizione della potenzialità degli scarichi civili (numero di persone servite). Per persona servita si intende:

- un posto letto in casa privata o complesso ricettivo;
- due dipendenti di fabbrica;
- tre posti in ristorante o in trattoria;
- tre dipendenti di Ditte o di Uffici Commerciali;
- sette posti in bar, club, circoli, con servizio alimentazione;
- trenta posti in cinema, stadi, ecc..;
- due posti letto di minori in casa di vacanza;
- dieci posti per scuola.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 10 - Avviso per l'allacciamento alla fognatura,

Quando è prossima la costruzione della rete fognaria in una determinata zona del territorio comunale, il Sindaco, con manifesti da affiggere nella zona interessata, invita tutti i proprietari degli edifici a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data del manifesto stesso, la domanda di allacciamento alla fognatura con le modalità previste dal presente regolamento.

L'allacciamento alla condotta fognaria è eseguito dai proprietari secondo le modalità del progetto autorizzato e sotto il diretto controllo del competente responsabile dell'ufficio tecnico.

Qualora i proprietari dei fabbricati presentino la domanda di allacciamento alla fognatura e nel termine stabilito, saranno diffidati, con apposita lettera inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno o notificata, a provvedervi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

In caso contrario i lavori saranno eseguiti d'ufficio con spesa a carico dell'interessato, salvo il provvedimento contravvenzionale e ad incamerare le somme versate a titolo di cauzione.

Art. 11 - Termine per fabbricati preesistenti

I proprietari degli stabili preesistenti al collettore di fognatura, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del manifesto di cui all'articolo precedente, dovranno aver provveduto, a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento, con separazione interna delle acque nere da quelle bianche.

Tale termine potrà essere prorogato dal Sindaco per non oltre 4 (quattro) mesi su richiesta motivata.

Il Sindaco potrà però imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o delle fosse biologiche o per altre ragioni di igiene, lo giudicasse necessario.

Art. 12 - Opere di allacciamento in sede stradale

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere, per nessuna ragione, le opere di fognatura, tanto superficiali che sotterranee.

Le nuove opere da realizzare per gli scarichi di qualsiasi genere, a cura dei richiedenti, sia in sede stradale comunale che in suolo privato, sono eseguite esclusivamente dagli interessati secondo la progettazione approvata dal competente ufficio tecnico e restano di esclusiva proprietà del Comune.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



Le opere di manutenzione ricadenti in sede stradale sono di competenza del Comune mentre quelle ricadenti in suolo privato, dovranno essere eseguite direttamente dagli interessati in base ad un'apposita autorizzazione scritta del Comune.

Art. 13 - Opere di allacciamento

I proprietari degli immobili sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese e sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale, tutti i lavori di allaccio di allaccio dal piede dei fabbricati fino alla condotta fognaria principale.

Art. 14 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni alle tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite dal Comune a proprie spese. Nel caso in cui le riparazioni stesse si rendano necessarie per danni cagionati dagli utenti, questi saranno tenuti a rimborsare le spese stesse al Comune secondo le modalità di legge senza pregiudizio del provvedimento contravvenzionale.

Art. 15 - Allacciamenti alla fognatura pubblica

Le immissioni in fognatura possono essere consentite solo negli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura stessa.

Nuovi imbocchi potranno essere predisposti dal Comune in casi eccezionali e comunque con spesa a carico del richiedente.

Le condutture di scarico dei singoli stabili devono essere condotte separatamente e direttamente alla fognatura pubblica, salvo casi particolari autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Prescrizioni edili per le fognature interne

Le opere per la fognatura interna di uno stabile fino al confine della proprietà privata, si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

Art. 17 - Prescrizioni tecniche

La rete fognante deve essere costruita adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare eccessi di pressione pregiudizievoli per le tubazioni.

I lavori di posa in opera delle condotte dovranno essere realizzati nel modo seguente :

- un primo strato di sabbia fine a protezione delle condotte;
- uno strato intermedio costituito da materiale arido perfettamente costipato con mezzi meccanici;
- uno strato di calcestruzzo, per uno spessore minimo di cm.20;
- manto d'usura della pavimentazione stradale (tappetino) che dovrà essere esteso per circa 50 cm la larghezza dello scavo e per tutta la sua lunghezza ;

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



gli eventuali attraversamenti stradali, sia longitudinali che trasversali, dovranno essere eseguiti mediante il taglio della pavimentazione con disco diamantato;

la posa in opera, ai piedi della condotta di scarico proveniente dall'insediamento, di una pozzetta sifonata d'ispezione che consenta l'asportazione dei materiali solidi;

la posa in opera della condotta dei supertubi in plastica dovrà avere una sezione non inferiore a mm. 150, e dovranno essere opportunamente inglobati in una sezione di calcestruzzo minima di cm. 40 x 40.

Sono vietati i tubi in terracotta o in cemento.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento nella fognatura.

Prima dell'immissione nella fogna pubblica, il tubo deve essere provvisto di sifone dello stesso diametro, di pozzetti ispezionabili.

Per gli immobili i cui servizi igienici presentino quote di scarico più basse o uguali a quelle dei punti di immissione, o anche tali per cui la pendenza del condotto di allaccio risulta inferiore all'1% è prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento.

Il foro da eseguire sulla parte superiore del collettore pubblico esistente di grès potrà essere praticato solo alla presenza del personale tecnico incaricata dal Comune. Il reinterro del manufatto è subordinato al benessere del responsabile del servizio urbanistico del comune; durante l'esecuzione dei lavori infine, dovranno essere rispettate tutte le vigenti normative previste dal " codice della strada " compreso " l'organizzazione della circolazione e segnaletica stradale " .

Art. 18 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc..

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc... dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

Art. 19 - Aree e cortili privati

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



Art. 20 - Allacciamento delle pluviali

Le condutture che raccolgono le acque di poggia dai tetti e delle pluviali poste sulla pubblica via, poiche' il comune non dispone della rete idrica delle acque "bianche", possono essere allacciati direttamente alla fogna stradale con o senza sifone o in alternativa nelle cunette della sede stradale, secondo quanto prescriverà l'ufficio tecnico comunale.

Il sifone sarà sempre prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano o vi sorgessero abitazioni o terrazzi accessibili.

Le pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

Nelle pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti commi non possono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50, dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempi utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 21 - Allaccio delle pluviali preesistenti

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura delle pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano state precedentemente allacciate al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

Art. 22 - Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare a terzi nonché al Comune per rigurgiti o per altra causa.

Art. 23 - Visita di controllo della fognatura interna

La fognatura interna deve essere controllata dall'ufficio tecnico comunale perché possa essere consentita l'attivazione dello scarico.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per la verifica a richiesta del funzionario comunale incaricato.

Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente.

La visita di controllo si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione, al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

Art. 24 - Controlli successivi della fognatura interna

L'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio alla visita interna degli immobili privati in qualsiasi tempo e ciò per constatare sia per controllare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione alla immissione e furono applicati i relativi contributi.

Alle visite effettuate dal personale comunale deve presenziare il proprietario o un suo rappresentante ed il suo tecnico, con il personale operaio necessario, i quali devono prestarsi per tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del personale comunale.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il proprietario è tenuto ad adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni dell'autorità comunale.

Art. 25 - Domanda al Sindaco

La domanda al Sindaco di allacciamento alla fognatura comunale va presentata su moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del proprietario o dei condomini o dell'amministrazione;
- Designazione dei corsi, delle vie, e delle piazze, verso i quali debbono aver luogo gli scarichi;
- Indicazione dell'uso cui sono destinati i condotti, se cioè per acque miste, acque nere, acque bianche, o acque industriali;
- Se lo stabile è fornito di acqua potabile dell'Acquedotto comunale, se vi esistono pozzi di acqua freatica o cisterna di acqua piovana;

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



- Se lo stabile è fornito di fogna impermeabile o con pozzo nero assorbente, o con fossa biologica, o con sfioratore, e dove quest'ultimo scarica;
- Date presumibili di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna.
- dati catastali del fabbricato;

- numero del permesso di costruire o altro titolo abilitativo ;

Art. 26 - Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda in bollo, va allegato, in doppia copia, il progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile fino al confine della proprietà privata, compilato e firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, contenente una planimetria in scala non inferiore a 1/200 o 1/100 (secondo la grandezza dell'abitato dello stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni esistenti, nell'interno e quelle da modificare, costruire o riparare, dei pozzetti, sifoni, innesti (progetto vero e proprio). Oltre alla planimetria si deve presentare una relazione sull'intervento e un disegno (sezione trasversale) da cui risultino le canne montanti, le indicazioni delle pendenze delle condotte e loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubicazioni dei bagni e dei sifoni interni.

Art. 27 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura viene rilasciata dal Sindaco o suo delegato, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dietro esibizione dei versamenti, da parte del richiedente, dei diritti di allaccio e della prevista cauzione.

L'autorizzazione stabilisce il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori nonché le prescrizioni per l'esecuzione degli stessi e le modalità di conduzione dello scarico.

L'autorizzazione è limitata allo stabile per il quale è stata richiesta e per la consistenza dello stabile stesso che risulta dai tipi e progetti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

La sua superficie verrà prescritta di volta in volta.

Per il disperdimento nel sottosuolo delle acque meteoriche (bianche) dovrà venir presentato, insieme col progetto, lo schema della rete di drenaggio orizzontale.

La superficie da vincolare per il disperdimento orizzontale dovrà essere determinata esattamente sul progetto, non dovrà essere pavimentata, né coperta, né già vincolata da altri scarichi e quindi atta ad assorbire naturalmente le acque e mantenuta tale. Detta superficie dovrà avere un'area almeno pari alla superficie coperta degli edifici, porticati, ecc...

COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

In ogni caso in cui il suolo di disperdimento appartenga a proprietario diverso dal richiedente lo scarico, il proprietario stesso dovrà vincolare il suolo, per tutto il tempo che occorrerà, al servizio di assorbimento, con atto legale di concessione.

CAPO V - SCARICHI FUORI DALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 28 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Gli scarichi fuori dalla fognatura pubblica, sul suolo o nel sottosuolo, possono essere consentiti nel rispetto delle normative vigenti regolanti la materia e dietro parere favorevole del dirigente del Servizio di Igiene pubblica della competente ASREM.

Art. 29 - Scarichi speciali

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura esistente o l'Amministrazione ritenga il collettore di fognatura fronteggiante l'immobile inadatto a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, potrà essere concesso dall'Amministrazione stessa, in via del tutto eccezionale e precaria, dietro il parere favorevole del dirigente del Servizio di Igiene pubblica della competente ASREM, l'uso di sistemi speciali di scarico e precisamente:

- per le acque di origine domestica (nere o miste): immissione in altre canalizzazioni non facenti capo all'impianto di trattamento, o nel sottosuolo, previa depurazione con quei sistemi che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, saranno ritenuti idonei allo scopo;
- per le acque di origine meteorica (bianche): immissione in altre canalizzazioni, disperdimento nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, se su terreni scoperti, oppure su fossi drenanti verticali, secondo le prescrizioni successive.

Art. 30 - Pozzi neri e fosse biologiche provvisorie

Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igiene e di edilizia relative ai pozzi neri ed alle fosse biologiche nelle case che non possono fruire dei collettori di fognature, l'Amministrazione Comunale potrà permettere che al servizio di case nuove sorgenti lungo le vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano usate provvisoriamente fosse biologiche del tipo IMHOFF.

Art.31- Prescrizioni per gli scarichi speciali

COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

Per le acque di rifiuto di origine domestica (nere o bianche) i sistemi di depurazione dovranno assicurare un affluente che sia accettabile dal recapito finale utilizzato.

L'approvazione del progetto di tali sistemi da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

Nel caso di immissione nel sottosuolo, nel progetto dovrà essere rappresentata la rete drenante che dovrà interessare un'area non già vincolata allo stesso scopo.

- numero di persone servite secondo quanto definito dall'art.10;
- numero delle bocche di immissione nelle fogne e delle grondaie di scarico delle acque bianche;
- area complessiva della proprietà;
- area coperta ed area sistemata a cortile;
- superficie dei vari piani, compreso il piano terra e l'interrato.

Qualora il Comune la richieda, va allegata alla domanda la pianta del piano terra con indicate tutte le colonne di scarico dei liquami neri e quelli pluviali.

Art. 32 - Precarietà degli scarichi provvisori

Gli speciali permessi di cui agli articoli precedenti si intendono sempre precari e revocabili a giudizio insindacabile dell'autorità comunale. Essi cadranno di diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono e cioè col rendersi possibile di altro mezzo definitivo di scarico che dovrà essere attuato dai proprietari al più presto possibile e comunque nei termini stabiliti nel presente regolamento.

CAPO VI - NORME PER ISPEZIONI, PROVE, MISURE, ECC... PER SCARICHI INDUSTRIALI O RICHIEDENTI SPECIALI PRETRATTAMENTI

Art. 33 - Ispezioni e controlli

Qualora l'Amministrazione Comunale lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla fognatura pubblica dovrà installare a propria cura e spese, un apposito locale di controllo unitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature. Tali locali dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

COMUNE DI POZZILLI



PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Amministrazione Comunale: chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di vietare lo scarico.

Art. 34 - Prove - Analisi - Misure

Tutte le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalle leggi n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

Le campionature verranno effettuate secondo i metodi più comunemente accettati ed in modo tale da rispecchiare il più fedelmente possibile la reale situazione nonché l'influenza degli scarichi sull'intero complesso di fognature e sulla incolumità del personale addetto alla sua manutenzione.

Art. 35 - Responsabilità

Durante le visite di controllo, e nell'ambito della proprietà privata, il personale del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

L'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

CAPO VII - DIRITTI PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 36 - Diritti per i servizi di fognatura e depurazione

Fermi restando i diritti di allacciamento, i canoni o diritti relativi ai servizi di fognatura e depurazione verranno imposti e riscossi, nei limiti e con le modalità prescritte dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni regionali e dai provvedimenti adottati in materia dall'Amministrazione Comunale.

Art. 37 Spese di allaccio e cauzione

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



diritti di allaccio:

ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento di Euro 50,00 per ogni abitazione o appartamento nel caso di palazzine ;

2) cauzione :

i richiedenti inoltre dovranno allegare, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di allacciamento e ripristino ,la ricevuta del versamento di :

Euro 300.00,00 nel caso di scavi di lunghezza fino a ml. 5,00

Euro 50.00,00 , in aggiunta ai 300.00,00 , per ogni ml oltre i 5,00.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli servizio di tesoreria e dovranno riportare le seguenti rispettive causali:

➤ versamento di Euro 50.00,00 , "*diritti di segreteria*".

➤ versamento di Euro 300.00,00 e oltre , "*cauzione per esecuzione lavori*".

La cauzione, in alternativa al versamento sul c.c.p. , potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo a garanzia dell'importo necessario per la perfetta esecuzione dei lavori e potrà essere svincolata , dietro attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti , non prima di giorni 30 dalla fine dei lavori e comunque entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla fine degli stessi.

Art. 38 - Contravvenzioni.

Alle contravvenzioni delle disposizioni del presente regolamento sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge n. 319 del 10.05.79 e s.m. ed i contravventori saranno inoltre tenuti alle spese di esecuzione Ufficio per riduzioni in ripristino e per risarcimento di danni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia stato qui indicato.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti Provinciali e Leggi Regionali.

Art.39 - Abrogazione di altre disposizioni

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

COMUNE DI POZZILLI

PROVINCIA DI ISERNIA

86077 - Via Roma - Tel. 0865/925900/01 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941



Art. 40 - Penali

Ferme restando le sanzioni stabilite dalle leggi generali e speciali nelle materie trattate (in particolare dagli articoli 21 e seguenti della legge 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche), le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono disciplinate dalla vigente normativa in materia, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva.

Art. 42 - Riferimenti legislativi

Legge n. 319 del 10.05.1976;

Legge n. 650 del 24.12.1979;

D.Lgs. 11.05.1999 n. 152;

Circolari del Ministero delle Finanze:

Circ. 24 Luglio 1996 n. 190/E;

Circ. 29 Ottobre 1996 n. 263/E.

**** * * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Resp. Amm.vo

e/o

Il Tecnico Comunale:




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.


Il Resp dell'Uff. Ragioneria:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, nella sede del

Comune, oggi

5 OTT. 2006

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

5 OTT. 2006

Dalla Residenza Municipale, addì 5 OTT. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE

